

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 28 MARZO 1969

(12<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **PETRONE**

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione ed approvazione:

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (546) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 185
AMADEI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	186
BARDI, f.f. relatore . . . . .	186
COPPOLA . . . . .	186
FILETTI . . . . .	186

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bardi, Colella, Coppola, Falcucci Franca, Fenoaltea, Filetti, Petrone, Salari, Tedesco Giglia, Valsecchi Pasquale e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carraro, De Matteis, Follieri, Leone, Lugnano, Maris, Terracini e Tropeano, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Scardaccione, Catellani, Burtulo, Baldini, Pirastu, Fusi, Sotgiu e Lussoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Amadei.

VENTURI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (546) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Informo che, in assenza del senatore De Matteis, impedito di partecipare alla seduta, riferirà sul provvedimento il senatore Bardi.

B A R D I , *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi! Al servizio di copiatura degli atti presso gli uffici giudiziari si provvedeva, come si provvede tuttora, a termini dell'articolo 99 del regio decreto 9 maggio 1924, n. 745, che dà facoltà ai capi delle cancellerie di assumere dattilografi o amanuensi da pagarsi mediante prelievo dai proventi di cancelleria.

Con la legge 20 febbraio 1958, n. 58, che aumentava di 1.200 unità i 500 posti di dattilografo giudiziario, si ritenne, una volta normalizzato il servizio di copiatura con l'assunzione di detto personale, di poter abrogare il predetto articolo 99; con l'articolo 5 se ne dispose — infatti — l'abrogazione a partire dal primo del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso. Senonchè, le necessità degli uffici giudiziari di servirsi ancora di personale straordinario, secondo il disposto del citato articolo 99, ha fatto sì che la disposta abrogazione dello stesso subisse non pochi rinvii.

Infatti, mentre con l'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777, venne fissata l'abrogazione al 1° gennaio 1963, con successive leggi del 20 dicembre 1962, n. 1719 e 29 dicembre 1966, n. 1196, il termine veniva rispettivamente prorogato al 1° gennaio 1965 e al 31 dicembre 1968.

Il continuo aumento delle esigenze delle cancellerie giudiziarie, ha ora spinto il Governo, con il disegno di legge in esame, a sollecitare un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1970.

L'erario dello Stato non sopporta alcun onere finanziario, perchè, come ho detto all'inizio, il pagamento di tale personale avviene mediante prelievo dai proventi di cancelleria, che sono ripartiti tra i funzionari, dopo aver detratto l'assegno per le spese d'ufficio.

Il disegno di legge ha già avuto l'approvazione della IV Commissione giustizia della Camera dei deputati e merita, a mio avviso, l'approvazione anche da parte nostra.

C O P P O L A . Il Ministero ritiene che sia sufficiente questa proroga al 31 dicembre 1970 per far fronte alle esigenze manifestate?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senz'altro, dato che il Ministro ha già predisposto un piano non soltanto per l'assunzione in ruolo dei dattilografi straordinari, ma anche per reperirne un altro considerevole numero, così da far fronte a tutte le esigenze.

C O P P O L A . Sarà provveduto anche per il materiale necessario alle fotocoproduzioni?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sotto questo aspetto c'è da superare l'ostacolo del Tesoro, ma noi speriamo di riuscire ad ottenere il necessario stanziamento affinché gli uffici giudiziari possano essere dotati di attrezzature adeguate ai tempi.

F I L E T T I . Ne sarà tenuto conto in sede di stesura del prossimo bilancio?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senz'altro.

P R E S I D E N T E . È giusto che si provveda adeguatamente perchè quelli degli amanuensi e dei mezzi tecnici sono due tra i più seri problemi della giustizia.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esatto: quando si parla della crisi della giustizia ci si rifà ai grossi problemi, ma non bisogna dimenticare che tale crisi nasce proprio dal basso, ossia dalla inadeguatezza dei mezzi e delle attrezzature. Il Governo ringrazia la Commissione per questa nuova prova di sensibilità verso i problemi della giustizia, dimostrata dando piena adesione al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10.*